



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

PARTNERS

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FABIO LARUSSA
DR. FRANCESCO BASILE

ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
RAG. EUGENIO MORETTI
DR. VALENTINA ILARIO
DR. DANIELA IERINO

Roma, 15/3/2012

BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2012

In attesa che vengano convertiti in legge numerosi provvedimenti ancora al vaglio del Parlamento, commentiamo le novità fiscali introdotte dal Decreto Legge 29/12/2011 n.216 (c.d. “milleproroghe”) recentemente convertito con la Legge 24/2/2012 n.14.

Chiusura partita IVA inattive (art.29 c.6)

Nel nostro bollettino informativo n.7/2011 avevamo evidenziato che con il D.L. 98/2011 veniva previsto che: *“l’Agenzia delle Entrate potrà revocare d’ufficio la partita IVA dei contribuenti che per tre annualità consecutive non abbiano esercitato l’attività ovvero non abbiano presentato la dichiarazione annuale (se tenuti a tale adempimento). Il provvedimento di revoca può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria.*

Inoltre, per i contribuenti che non abbiano presentato nei termini la dichiarazione di cessazione di attività ai fini IVA ai quali non sia stata già contestata la violazione, è prevista la possibilità di effettuare tale adempimento entro il 4/10/2011, pagando l’importo di 129 € entro la medesima scadenza.”

Ora il termine di cui sopra viene differito al 31/3/2012, per cui entro la suddetta data (anzi più esattamente entro il 2/4/2012, essendo il 31/3 un sabato) sarà ancora possibile chiudere la partite IVA inattive alle medesime condizioni.

Definizione liti pendenti (art.29 c.16 bis)

Sempre facendo riferimento al D.L. 98/2011, nel nostro bollettino informativo n.7/2011 avevamo evidenziato che *“Possono essere definite le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 € in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1°/5/2011; affinché la lite sia considerata pendente è sufficiente che sia stato proposto il ricorso, anche se non è ancora stato effettuato il deposito in Commissione Tributaria.*

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986

cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Il valore si determina con riferimento alle imposte contestate nei confronti delle quali è stato presentato ricorso, escludendo sanzioni e interessi; se la lite riguarda solo sanzioni si fa riferimento all'importo di queste ultime. Se con l'atto l'amministrazione ha contestato più imposte occorre sommare gli importi di tutte le imposte stesse.

Per accedere alla definizione occorre pagare i seguenti importi:

- *150 €, se il valore della lite arriva fino a 2.000 €*
- *il 10% se il valore della lite supera 2.000 € e il contribuente ha vinto nell'ultima o unica pronuncia dei giudici;*
- *il 50% se il valore della lite supera 2.000 € e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia dei giudici;*
- *il 30% se il valore della lite supera 2.000 € e il giudice di primo grado non si è ancora pronunciato.*

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro il 30/11/2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31/3/2012; tutti i termini relativi alle liti definibili in base alla presente normativa rimangono sospesi fino al 30/6/2012.”

Con il provvedimento attuale viene stabilito che possono essere definite le liti di cui sopra pendenti al **31/12/2011** (non più al 1°/5/2011), mentre il termine per effettuare il pagamento viene spostato dal 30/11/2011 al **31/3/2012** (spostato al 2/4/2012 come ricordato sopra); tutti gli altri termini restano inalterati, per cui la presentazione della domanda di definizione dovrà avvenire sempre entro il termine del 31/3/2012 (*rectius* 2/4/2012).

Utilizzazione edificatoria aree fabbricabili rivalutate (art.29 c.8 ter)

La legge 23/12/2005 n.266 (Legge Finanziaria per il 2006) aveva previsto (v.nostro bollettino informativo n.1/2006) la possibilità di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (quindi anche quelle appostate tra le rimanenze), purché tali beni risultassero dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31/12/04.

Condizione per effettuare la rivalutazione era che l'utilizzazione edificatoria avvenisse entro i cinque anni successivi alla rivalutazione stessa: in caso contrario, infatti, gli effetti della rivalutazione sarebbero venuti meno. Ora viene stabilito che l'utilizzazione edificatoria può avvenire nei dieci anni successivi alla rivalutazione, anziché cinque.

* * *

Comunicazione dei beni concessi in godimento dalle imprese a soci o familiari

L'adempimento di cui sopra è stato rinviato dal 31/3/2012 al 15/10/2012, stante l'assoluta mancanza di chiarimenti ed i numerosi aspetti ancora oscuri; tuttavia vi invitiamo a trasmetterci le relative informazioni al più presto, al fine di poter valutare insieme le diverse situazioni, con riferimento – lo ricordiamo ancora una volta – sia ai beni concessi in uso ai soci (o loro familiari) sia ai finanziamenti (e versamenti di capitale) effettuati dai soci stessi.

Nuove regole per la compensazione IVA

Dal 1°/4/2012 entra in vigore l'ennesima modifica alla normativa riguardante la possibilità di compensare in F-24 il credito IVA.

Da tale data, infatti, l'importo che può essere compensato liberamente senza aver presentato la dichiarazione annuale scende da 10.000 € a 5.000 €, mentre gli importi superiori a 5.000 € potranno essere utilizzati in compensazione soltanto a partire del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, utilizzando Entratel (e non i servizi bancari *on line*).

Ovviamente per gli importi superiori a 15.000 € rimane anche l'obbligo del visto di conformità. In definitiva, dal prossimo 1° aprile la compensazione del credito IVA funzionerà secondo la tabella seguente:

| |
|--|
| Credito IVA fino a 5.000 € annui |
| Compensabile dal primo giorno dell'anno successivo a quello di maturazione, senza visto utilizzando sia Entratel che i servizi bancari (<i>remote banking</i>) |
| Credito IVA superiore a 5.000 € annui e fino a 15.000 € annui |
| Compensabile dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, senza visto, utilizzando esclusivamente Entratel |
| Credito IVA superiore a 15.000 € annui |
| Compensabile dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, con visto di conformità, utilizzando esclusivamente Entratel |
| Detrazione IVA da IVA |
| Effettuabile liberamente dal periodo successivo alla maturazione del credito, senza visto né necessità di esposizione in F-24 (compensazione verticale); si può compensare liberamente anche usando il modello F-24, purché l'anno di maturazione del credito sia antecedente a quello dell'importo a debito |